

**Cass., Sez. Un., Ord., 26 maggio 2016, n. 10926.**

***Omissis***

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. M.M. avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi.

Ha ritenuto il Consiglio nazionale forense che il ricorso dell'avv. M.M. era tardivo e che non poteva essere accolta la richiesta di rimessione in termini, giustificata dal ricorrente con difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto.

Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense, l'avv. M.M. ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli prelude l'esercizio dell'attività di difensore d'ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito.

La richiesta di sospensione appare manifestamente infondata, perché il ricorrente non adduce plausibili motivi di prevedibilità di una cassazione della decisione impugnata.

Infatti le condizioni di indigenza lamentate dal ricorrente non sono idonee a giustificare nè la tardiva proposizione dell'impugnazione di merito né l'esigenza di sospendere la sanzione irrogatagli.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta la richiesta di sospensione della decisione impugnata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2016